

La Valutazione Ambientale Strategica: applicazione pratica e giurisprudenza tra i ripensamenti del Legislatore

✓ Maddalena Mazzoleni

1. Premessa

Le modifiche apportate alla disciplina della VAS dal recente D.Lgs. n. 128/2010 e dalla manovra finanziaria, accompagnate dalla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526 offrono ampio spunto per una rivisitazione dello stato dell'arte in materia di valutazione strategica e di come essa sia applicata o, per meglio dire, **percepita** dalle Amministrazioni, dai Giudici e, non ultimo, dal Legislatore.

2. La sentenza del TAR Lombardia

Ante riforma, la sentenza del TAR Lombardia n. 1526/2010 appare come la prima sentenza significativa in tema di VAS: oggetto del pronunciamento è un ricorso promosso da un cittadino avverso le delibere comunali di approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, compreso tutto quanto riguarda la relativa VAS (delibera di avvio della VAS, rapporto ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio) e compresa, in parte, la Delibera di Giunta Regionale che disciplina la VAS stessa.

Oltre ad affrontare anche altri profili di legittimità dei provvedimenti impugnati, il TAR si concentra sul fulcro delle doglianze del ricorrente, puntate tutte sulla violazione delle norme comunitarie (più che nazionali) in materia di VAS.

Riporta e riconosce, infatti, il TAR Lombardia che, in ossequio a quanto previsto dalla DGR Lombardia n. 8/6420 del 2007, il Comune interessato, quale **autorità procedente** nell'elaborazione del PGT, ha individuato la **autorità competente** per la VAS al proprio interno, nella persona di alcuni funzionari, responsabili del settore urbanistica e del settore lavori pubblici, così venendo meno al principio di imparzialità e terzietà che il parere VAS dovrebbe garantire rispetto al piano/programma che ne è oggetto.

La DGR Lombardia n. 8/6420 del 2007

La DGR n. 8/6420 del 2007 di cui è questione nel ricorso è accompagnata da una serie di 23 allegati - allegati in parte aggiunti e in parte sostituiti nel tempo dalle DGR n. 8/7110 del 2008, n. 8/8950 e n. 8/10971 del 2009 -, dedicati ad illustrare il modello metodologico procedurale ed organizzativo della VAS applicata alle diverse tipologie di piani e programmi (PGT, Piano della Riserva Naturale, Piano di riordino irriguo, ecc.).

Il modello generale di cui all'allegato 1 individua al punto 3 i «soggetti interessati» e dispone:

- al **punto 3.1 ter**, che l'autorità procedente «è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P»;
- al **punto 3.2**, che l'autorità competente per la VAS, ovvero «la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato», «è individuata **all'interno dell'ente con atto formale della pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs. n. 4/2008 e n. 267/2000**», purché abbia i requisiti di: «separazione rispetto all'autorità procedente, adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, legge n. 448/2001, competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile»

Lo schema generale, quindi, prevede che, di volta in volta, l'autorità procedente, con proprio atto formale, individui l'autorità competente, pescandola al proprio interno, garantendo che vi sia **separazione ed autonomia** rispetto all'autorità procedente e puntando sugli

Nota:

✓ Avvocato in Padova.

uffici interni che hanno competenze in materia ambientale: già da qui emerge la violazione riscontrata dal TAR, ovvero la commistione inevitabile tra chi elabora il P/P e chi lo dovrebbe valutare, tra chi ne è l'autore e chi ne dovrebbe essere, se non proprio il controllore, quanto meno il chiosatore.

Così si esprime il TAR, che, nel rinviare all'art. 7 del D.Lgs. n. 4/2008 (successivo alla versione iniziale della DGR Lombardia n. 8/6420 del 2007), sottolinea che le regioni devono individuare l'autorità competente nella «pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale» e non, invece, che l'autorità competente va individuata di volta in volta, a cura dell'amministrazione procedente e all'interno della stessa.

È ben vero che il D.Lgs. n. 4/2008 chiarisce - a parere di chi scrive - che la VAS è una procedura di codecisione e di supporto alla decisione e non una procedura di controllo esterno come la VIA, ma resta il fatto che deve essere garantita la massima imparzialità dell'autorità che esprime il parere, per evitare di svilire il tutto a livello di futile aggravamento del procedimento (1).

Come afferma il TAR, qualora l'autorità procedente «individuasse l'autorità competente esclusivamente tra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell'Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt'altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la Direttiva n. 2001/42/Ce, come quello di salvaguardia e promozione dello «sviluppo sostenibile», espressamente enunciato all'art. 1 della direttiva, come già sopra evidenziato».

Il ricorso, peraltro, non investe altra parte della DGR n. 8/6420 del 2007, così come modificata nel 2008 e nel 2009, che insiste con ancor maggior forza e decisione su questa omogeneità tra autorità procedente e autorità competente: l'allegato 1 a, dedicato al modello procedurale ed organizzativo specifico dei Piani di Governo del Territorio, prevede al punto 3.2 che l'autorità procedente individui l'autorità competente secondo le seguenti alternative:

- «all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrin-

tendere alla direzione generale dell'autorità procedente

- con incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000».

Le alternative sono certamente giustificate dalla considerazione che i Comuni possono non sempre possedere competenze ambientali interne sufficienti, ma evidenziano quanto poco la VAS lombarda ricalchi la VAS comunitaria, vista l'impossibilità che l'autorità competente, così scelta dall'autorità procedente, sia effettivamente imparziale: al di là della prima e «ordinaria» soluzione, l'alternativa di scegliere un team interdisciplinare richiede addirittura la compresenza diretta dell'autorità procedente, nella persona del responsabile del procedimento di elaborazione del P/P o di colui che sovrintende all'autorità procedente; la terza alternativa non è da meno, considerando che il rapporto contrattuale con esterni non assicura affatto - anzi, garantisce il contrario - obiettività di giudizio ed estraneità a condizionamenti - anche indiretti - da parte dell'autorità procedente.

E ancora, l'allegato 1 b, dedicato al modello procedurale ed organizzativo per i PGT dei piccoli Comuni, prevede, al punto 3.2, che:

«l'autorità competente per la VAS, relativamente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti può essere individuata, come previsto dal comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388/2000 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 448/2001, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative, nell'organo esecutivo preposto a compiti di tutela e valorizzazione ambientale».

Nei piccoli Comuni, quindi, l'autorità procedente per il PGT (il Comune stesso) potrebbe individuare l'autorità competente per la VAS niente meno che nell'assessore/assessore all'ambiente.

Da queste disposizioni si desume l'originalissima interpretazione lombarda delle norme sulla VAS, soprattutto

Nota:

(1) Sulla natura della VAS e sul suo percorso normativo ci si consenta di rinviare a:

- M. Mazzoleni, *L'attuazione della direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica: un'occasione persa?*, in questa Rivista, 2006, 7, pag. 611 e segg.;
- M. Mazzoleni, *La riforma della parte seconda - VAS e VIA - del D.Lgs. n. 152/2006: novità e prospettive*, in questa Rivista, 2008, 4, pag. 305 e segg.;
- M. Mazzoleni, G. Galotto, *Le valutazioni ambientali: VAS, VIA e IPPC: la nuova disciplina dopo il D.Lgs. n. 152/2006 e la sua riforma*, Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer, 2008;

per una comparazione a livello europeo, si veda:

- M. Mazzoleni, *Uno sguardo fuori confine: la Valutazione Ambientale Strategica in Germania, in Francia e in Spagna*, in questa Rivista, 2009, 5, pag. 439 e segg..

se si considera che esse, pur se poi modificate nel tempo, sono state ideate a cavallo tra la versione iniziale del D.Lgs. n. 152/2006 - dove la VAS appariva come una copia della VIA e si concludeva con un vero e proprio **giudizio di compatibilità ambientale** - e la versione riformata dal D.Lgs. n. 4/2008 - dove la VAS riacquista la natura propria di supporto alla decisione: in questo contesto, la VAS lombarda del 2007, invece, **esautora la procedura di ogni funzione di controllo, ma non le attribuisce nemmeno funzione di supporto ed approfondimento della decisione**, vista la contiguità/omogeneità tra autorità procedente ed autorità competente.

Come conseguenza e pur fermandosi alle sole disposizioni dell'allegato 1, il TAR Lombardia pronuncia la illegittimità della DGR n. 8/6420 del 2007 e del provvedimento comunale di designazione dell'autorità competente, travolgendo con ciò anche le delibere di approvazione post VAS del PGT, giudicato integralmente illegittimo.

L'interpretazione del Giudice Amministrativo

Come si è sopra riassunto, il TAR riprende sostanzialmente le motivazioni addotte dal ricorrente, ma, in parte, ne corregge opportunamente il tiro: mentre il ricorrente sostiene che la scelta di personale interno all'autorità procedente quale autorità competente:

«non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà nella valutazione ambientale, determinando una illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva (approvazione PGT) e di controllo (valutazione ambientale), con la conseguenza di vanificare le finalità - previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di attuazione - proprie della valutazione ambientale strategica»,

ovvero interpreta la VAS come una forma vera e propria di controllo sull'operato dell'Amministrazione procedente, il TAR, invece, **sfuma** verso una **giustapposizione** più che verso una **contrapposizione** tra autorità procedente e competente.

Da un lato, infatti, afferma che:

«si aggiunga, inoltre, che il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, membro dell'autorità competente, risulta fra coloro che hanno contribuito alla predisposizione del documento di Piano, il che vale a rafforzare il convincimento del Collegio circa l'illegittimità della composizione dell'autorità competente, a causa dell'evidente commistione fra il ruolo di controllore e quello di controllato»,

dall'altro specifica che:

«le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell'Ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rap-

porto nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato **dialettico**, a conferma dell'intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all'autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano».

Traspare, quindi, dalla sentenza la stessa incertezza che ha colpito anche il Legislatore nazionale, inizialmente fuorviato dalla VIA e fermo nell'interpretare la VAS come un vero e proprio **giudizio di compatibilità ambientale** in funzione autorizzativa/legittimante, per poi, con il D.Lgs. n. 4/2008, ritornare ad una maggiore aderenza al dettato comunitario mediante l'espunzione, senza sostituzione, del parere VAS dalla definizione di «giudizio di compatibilità ambientale».

Nella versione del 2008, quindi, la VAS acquista vera valenza dialettica, anche nella previsione - che potrebbe in parte giustificare le norme lombarde sulla VAS - che la valutazione finale sia resa dall'autorità competente **in piena collaborazione** con l'autorità procedente.

3. Le modifiche del D.Lgs. n. 128/2010

Dalla lettura delle modifiche apportate alla VAS con il D.Lgs. n. 128/2010 non sembra di intravedere cambiamenti significativi per i profili che interessano questo contributo: l'inserimento della definizione di «parere motivato», quale «provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni» (art. 2, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 128/2010) copre la lacuna lasciata dal precedente D.Lgs. n. 4/2008, senza apparenti innovazioni.

A ben leggere, però, oltre a ribadire la obbligatorietà del parere, le nuove norme fanno intravedere una non chiara vincolatività dello stesso, quasi reintroducendo lo schema del controllo/autorizzazione esterni di cui alla prima versione del D.Lgs. n. 152/2006: la nuova lettera m-ter), infatti, ipotizza un parere con **osservazioni e condizioni**, ovvero un parere fatto non solo di suggerimenti e proposte - le **osservazioni**, termine che richiama lo schema del supporto alla decisione -, ma anche di vere e proprie **condizioni - termine che fa pensare all'obbligo di rispettare la condizione per poter ottenere un parere positivo**.

Sembra, cioè, che il parere VAS sia obbligatorio non solo sotto il profilo della sua presenza, ma anche della sua necessaria valenza positiva: sembra che esso sia vincolante.

Pur rimanendo ancorati ad un linguaggio non troppo

chiaro, la nuova versione dell'art. 15 sembra confermare questa nuova impostazione:

- da un lato, il rinvio alle norme generali sulla tutela contro il silenzio dell'Amministrazione (nuovo codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010) sembra svilire la collaborazione tra autorità procedente ed autorità competente nello svolgimento dell'istruttoria, nella valutazione della documentazione e nell'elaborazione del parere: se tutto va fatto **in collaborazione**, per dare supporto alla decisione, perché immaginare un silenzio (congiunto?), cui reagire di fronte al Giudice Amministrativo? Lo schema riecheggia la posizione di chi avanza un'istanza, dalla cui risposta «dipende» la possibilità di svolgere una determinata attività, ovvero lo schema autorizzativo classico;
- dall'altro, il nuovo comma 2 è riscritto in modo tale da far sembrare più cogente l'adeguamento del piano programma alle **risultanze del parere motivato**, al quale vanno apportate **le opportune revisioni**, pur se sempre **in collaborazione con l'autorità competente**.

4. L'apporto della legge n. 122/2010

Non si può, infine, tralasciare quanto inserito dall'art. 49, comma 2, lettera c) del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (2): senza incidere sulla disciplina della VAS, bensì intervenendo «solo» sulle norme sulla conferenza di servizi della legge n. 241/1990 - e, quindi, confinando la propria operatività ai casi in cui sia effettivamente indetta una conferenza di servizi -, la manovra finanziaria considera l'ipotesi che venga richiesta la VIA (con conferenza di servizi) per un intervento già **sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica**.

Già da qui i primi elementi interessanti:

- si parla di **intervento** sottoposto a VAS (3),
- si ribadisce che la VAS può essere dichiaratamente positiva o negativa, al pari della VIA (4),
- vengono disciplinate espressamente delle conseguenze significative solo se la VAS è «positiva».

Continuando, è previsto che **i risultati e prescrizioni della VAS** sono, di fatto, vincolanti per la VIA: in primo luogo, la VAS contiene delle **prescrizioni** - termine ancora più forte delle «condizioni» inserite dal D.Lgs. n. 128/2010, palesemente tratto dallo schema autorizzativo classico della VIA; in secondo luogo, tali risultati e prescrizioni vanno utilizzati nella VIA «senza modificazioni», ovvero sono vincolanti.

Ciò che è vincolante è, poi, quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato nel 2008), ovvero - se così si può interpretare il rinvio - i risultati della verifica di assoggettabilità e le informazio-

ni contenute nel rapporto ambientale elaborato ai fini della VAS; il tutto, però, a condizione che VAS e VIA avvengano nella stessa sede, ovvero entrambe in sede statale o entrambe in sede regionale.

Strano ibrido, **per riassumere e concludere**:

- nel **D.Lgs. n. 152/2006** la VAS era costruita come una procedura di controllo esterno, del tutto simile alla VIA;
- nel **D.Lgs. n. 4/2008** la VAS era costruita come una procedura di codecisione e supporto alla decisione, abbastanza in linea con quanto previsto a livello comunitario;
- secondo il **D.Lgs. n. 4/2008** (art. 19, non modificato espressamente dal D.Lgs. n. 128/2010, né dalla legge 122/10), la VAS positiva richiede che la successiva VIA negativa sia adeguatamente motivata;
- con il **D.Lgs. n. 128/2010** la VAS riacquista una valenza quasi autorizzativa, contenendo delle possibili **condizioni** e presupponendo un rapporto non sempre collaborativo tra autorità procedente ed autorità competente (tutela contro il silenzio dell'amministrazione);
- con la **legge n. 122/2010** la VAS positiva, con i suoi **risultati e prescrizioni**, condiziona la VIA - e, quindi, è strettamente vincolante per l'autorità competente per la VIA -, sempre che la VIA passi per la conferenza di servizi e sempre che vi sia identità di sede (VAS e VIA statali o VAS e VIA regionali);
- se non vi è conferenza di servizi e/o non vi è identità di sede, sembra riprendere spazio l'art. 19, 2° comma, ovvero la non vincolatività della VAS positiva rispetto alla VIA, fatto salvo l'obbligo di adeguatamente motivare il contrasto di valutazione.

Strano ibrido, quindi, dove non si dice - ma forse è così? È implicito, visto che la VAS ha riacquisito una valenza vincolante generale? - se la VAS negativa preclude e pregiudica la VIA successiva, né si spiegano chiaramente i rapporti tra VAS e VIA svolte in sedi diverse;

Note:

(2) Pur rinviando in toto agli approfondimenti dell'avv. Tommaso Bellei, in pubblicazione nel prossimo fascicolo di questa Rivista, nella seconda parte di questo Inserto.

(3) E forse si intendeva un intervento inserito in un piano o programma già sottoposto a VAS...

(4) Già l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, come riformato nel 2008, prevede la valutazione strategica positiva (e, quindi, la valutazione strategica negativa), già creando delle incertezze sulla valenza stessa della VAS; sul tema, ci si consenta di rinviare a:

- M. Mazzoleni, *La riforma della parte seconda - VAS e VIA - del D.Lgs. n. 152/2006: novità e prospettive*, in questa Rivista, 2008, 4, pag. 305 e segg.

o si deve ritenere che, in assenza di norme specifiche, la VAS negativa non produca alcun effetto, tranne quanto previsto all'art. 10, comma 5, ovvero la possibilità di utilizzare informazioni ed analisi del rapporto ambientale nell'elaborazione dello studio di impatto ambientale? Tanti punti di domanda, di fronte ai quali torna più che plausibile e giustificata anche la versione lombarda della VAS, così come la parziale vaghezza del TAR Lombardia, incerto nell'interpretare i rapporti tra autorità competente ed autorità procedente come rapporti di «contrapposizione» tra «controllore e controllato» o come rapporti realmente «dialettici, di giustapposizione».

5. Le altre modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128/2010

Dalle definizioni: le «modifiche» di piani e programmi
Il D.Lgs. n. 128/2010 elimina la nozione di **modifica sostanziale** riferita a piani e programmi, spostandola sulla **verifica di assoggettabilità di un piano o programma** (nuova lettera m-bis del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006): è compito della fase di verifica di assoggettabilità appurare se il piano/programma e relative modifiche comportano effetti significativi sull'ambiente, tanto da giustificare la loro sottoposizione ad una ordinaria procedura di VAS - altrimenti detto:

modifica sostanziale è la modifica che comporta effetti significativi sull'ambiente, alla stregua di quanto valutato in sede di verifica di assoggettabilità. Più precisamente, l'art. 11 stabilisce che la verifica serve solo per le modifiche di piani e programmi (e per i piani e programmi diversi da quelli dell'art. 6, comma 2) e che è preordinata a valutare se essi **producano** - non più «possano produrre» - effetti significativi sull'ambiente, il tutto tenendo in considerazione «il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate».

Ma le novità sulle **modifiche** di piani e programmi non si limitano a queste **limature formali**: il nuovo comma 12 dell'art. 6 prevede che:

«per le modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione di suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere».

Così, ad esempio, l'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, costituendo per legge, ove necessario, variante urbanistica, ha l'ulteriore effetto di modificare il relativo piano territoriale: tale

modifica, e la conseguente localizzazione della nuova opera autorizzata in contrasto con quanto disposto nel piano, non richiedono una ulteriore VAS, rimanendo aspetti da valutare a livello di autorizzazione in variante o a livello di VIA sulla nuova opera autorizzata, laddove essa sia necessaria.

Ancora sulle **modifiche**, il nuovo comma 6 dell'art. 12 - intitolato, peraltro, alla sola verifica di assoggettabilità - prevede che:

«la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani o programmi ovvero a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».

La disposizione può creare qualche difficoltà interpretativa: cosa si intende per **verifica di assoggettabilità positiva**? Vuol dire che la VAS va fatta o che non è necessaria? Più probabilmente si intende che la VAS non è necessaria, dal che l'effetto di sottoporre a verifica solo gli effetti ambientali significativi indotti dalla modifica e non già precedentemente valutati, per vedere se sia o meno necessaria una VAS (a questo punto sull'intero piano?).

Ma c'è un altro problema: la norma si applica solo se c'è un rapporto gerarchico tra piani e programmi - in che si verifica di norma tra **strumenti attuativi** e pianificazione territoriale, ma non sempre, invece, in altri settori, come nel piano regionale rifiuti, nel piano di risanamento dell'atmosfera o dell'acqua: in tutte queste ipotesi non vi è uno strumento normativamente sovraordinato idoneo a limitare la portata della verifica o della VAS sulle modifiche, con una riesplorazione della valutazione forse non sempre ragionevole.

Sulle competenze e gli attori della procedura

Le nuove norme contengono opportune precisazioni circa il ruolo delle Regioni: è confermato che la disciplina della VAS contenuta nel codice consiste di principi fondamentali (5) entro i quali si deve muovere il Legislatore regionale, sia per individuare piani e programmi diversi (e ulteriori) rispetto a quelli indicati dal codice da sottoporre a VAS - sempre nei limiti di quanto già delineato anche a livello comunitario -, sia per scandire le procedure applicative della VAS, sullo sfondo della disciplina generale della legge n. 241/1990.

A parte la correzione del riferimento normativo della

Nota:

(5) Sui rapporti tra competenze statali e regionali in materia di VAS si è già espressa la Corte Costituzionale con sentenze n. 398/2006 e n. 225/2009.

«Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS» (legge n. 123/2008, di conversione del D.L. n. 90/2008), maggior spazio è dedicato all'ipotesi di impatti transfrontalieri anche di piani e programmi sottoposti a VAS: è precisato che tutte le informazioni necessarie devono essere trasmesse entro 90 giorni da quando lo Stato interessato abbia dichiarato il proprio interesse a partecipare alla VAS o che, comunque, siano concordati termini diversi, ma idonei ad assicurare una partecipazione effettiva del pubblico e delle autorità ambientali competenti; al termine della procedura, poi, la decisione finale, accompagnata dal parere ambientale, dalla sintesi non tecnica e dalle misure di monitoraggio, va trasmessa agli Stati membri consultati, con riferimento espresso del nuovo art. 32 anche alla decisione ex art. 17 (decisione VAS) e non solo, come nella versione ante riforma, alla decisione ex art. 26 (decisione VIA).

Un po' più al margine, invece, il ruolo del sistema agenziale, prima immediatamente chiamato in causa per le misure di monitoraggio, ora in seconda linea rispetto al monitoraggio effettuato direttamente dall'autorità precedente in collaborazione con l'autorità competente (ultimo periodo dell'art. 18).

Sulla procedura di valutazione: la consultazione

Per quanto attiene alla fase di consultazione, le nuove norme prevedono, in primo luogo, la tendenziale sostituzione dei documenti cartacei con documenti di tipo informatico, tanto al fine di avviare il dialogo con l'autorità competente, quanto al fine di sollecitare la partecipazione del pubblico; in secondo luogo, impongono la tracciabilità della prima fase di consultazione sul rapporto ambientale preliminare, prevedendo che il successivo **rapporto ambientale vero e proprio** dia «atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti» (nuovo comma 4 dell'art. 13); in terzo luogo, si torna alla partecipazione del pubblico solo mediante osservazioni che siano messe per iscritto (comma 3 dell'art. 14).

VAS e piani regolatori portuali

Ultima novità di rilievo del D.Lgs. n. 128/2010 è il nuovo comma 3-ter inserito all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale:

«per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.

Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento».

L'obiettivo evidente è la semplificazione e la concentrazione dei procedimenti: da un lato, nel caso di piani portuali già sottoposti a VAS, i relativi interventi ed opere da sottoporre a VIA beneficiano di una sorta di percorso privilegiato, poiché la VIA accoglie e fa propri tutti gli elementi già valutati in sede VAS o altrimenti desumibili dal Piano; dall'altro lato, laddove, per il contenuto puntuale ed esecutivo, il piano regolatore o le relative varianti richiedano una VIA, si procede integrando VIA e VAS - per i contenuti di pianificazione presenti nello stesso piano o varianti -, dando applicazione alle norme del D.Lgs. n. 152/2006.

Si tratta di un'ulteriore norma finalizzata a rendere coerenti i diversi livelli decisionali (VIA e VAS), ancora una volta ricorrendo ad una vincolatività assoluta (della VAS rispetto alla VIA successiva) o ad una necessaria valutazione congiunta (VIA insieme alla VAS), tali da assicurare omogeneità e coerenza delle decisioni finali.